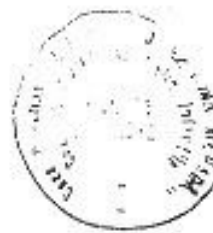




CASA BENEFICA "ALFONSO ED ERMINIA MENADA"
Via Roma, 2 - PECETTO DI VALENZA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA



STATUTO

Origine, scopo e mezzi

ARTICOLO 1

E' istituita nel Comune di Pecetto di Valenza una Opera Pia sotto la denominazione "Casa Benefica Alfonso ed Erminia Menada".
Essa trae origine dalla donazione 29 dicembre 1919, rogito Fracchia, del Sig. Angelo Menada e dalle elargizioni del Commendatore Emilio Menada e del Commendatore Teresio Borsalino, rispettivamente di L. 30.000 (trentamila) e L. 20.000 (ventimila), nonché' di altre elargizioni minori fatte dalle famiglie Menada e Borsalino. Ad aumentare il patrimonio della Opera Pia ha concorso anche il Signor Commendatore Vittorio Natta, il quale, con testamento olografo 7 maggio 1913, lego' alla medesima meta' di un appartamento sito in Torino, Via Bertola n. 29 e il Signor Canepari Pietro che con testamento 27 Aprile e 23 Giugno 1924, rogato Borelli, ha lasciato, sempre a questa Istituzione, un'eredità' di complessive L. 117.975.

L' Opera Pia e' stata eretta in Ente Morale con Regio Decreto 9 Aprile 1922 e ha attualmente un patrimonio costituito da beni immobili in Pecetto di Valenza del valore di L. 290.000.000 (Lire duecentonovantamiloni).

L'istituzione con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 21 - 12748 del 17 Febbraio 1992 ha ottenuto il riconoscimento della personalità' giuridica di diritto privato con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attivati' socio assistenziali statutarie.

L'istituzione Casa Benefica "Alfonso ed Erminia Menada" e' un'organizzazione non lucrativa di utilità' sociale in breve denominabile anche come Istituzione ONLUS.

Allegato alla deliberazione

34-28159 del 28-7-99

Il Segretario della Giunta



ARTICOLO 2

L'Istituzione non ha scopo di lucro e persegue due finalità: assistere le persone anziane a mezzo del proprio Presidio Residenziale e l'infanzia a mezzo della propria scuola.

Tali attività sono subordinate ambedue alla stessa e sola amministrazione della Casa Benefica "Alfonso ed Erminia Menada" di cui sono emanazione e parte costitutiva:

- a) Scuola per l'infanzia;
- b) Presidio socio-assistenziale di tipo residenziale per anziani.

Porta inoltre svolgere quelle attività benefiche, ricreative, educative, ecc. che l'Amministrazione riterrà utili ed opportune in relazione ai mezzi finanziari a disposizione.

L'Istituzione che non ha alcun fine di lucro, richiede agli utenti il corrispettivo di una retta la cui misura è sempre ancorato alla mera, tendenziale, copertura di costi di gestione.

ARTICOLO 3

La Casa Benefica provvede ai suoi scopi:

- a) con le rendite patrimoniali;
- b) con il ricavo delle rette;
- c) con elargizioni di privati cittadini e contributi di enti pubblici;
- d) con ogni altro provento non destinato ad aumento di patrimonio.

CAPO II

Scuola per l'Infanzia

ARTICOLO 4

La Scuola per l'Infanzia si propone per scopo di concorrere, nell'ambito del sistema scolastico, nazionale, a promuovere la formazione integrale della personalità dei bambini dai tre ai sei anni di età, nella prospettiva della formazione di soggetti, liberi, responsabili ed attivamente partecipi alla vita della comunità locale, nazionale ed internazionale.

Essa persegue sia l'acquisizione di capacità e di competenze di tipo comunicativo, espressivo, logico ed operativo, sia una equilibrata maturazione ed organizzazione delle componenti cognitive, affettive, sociali e morali della personalità, apportando con questo il suo specifico contributo alla realizzazione della uguaglianza delle opportunità educative.





Essa assume una visione del bambino come soggetto attivo impegnato in una continua interazione con i pari, gli adulti, l'ambiente e la cultura. In tale quadro la Scuola per l'Infanzia intende consentire a favorire i bambini e le bambine che la frequentano nel raggiungimento di avvertibili traguardi di sviluppo in ordine all'identità (alla sua maturazione e rafforzamento sotto il profilo corporeo, intellettuale e psicodinamico) all'autonomia (come progressiva conquista) ed alla competenza (cioè al consolidamento di abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche ed intellettive).

ARTICOLO 5

I minori ammessi alla Scuola per l'Infanzia non possono rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico, nel quale sono obbligati, secondo le Leggi vigenti e per ragioni di età, a ricevere l'istruzione primaria.

ARTICOLO 6

I minori ammessi alla Scuola per l'Infanzia dovranno essere vaccinati a norma di Legge.

ARTICOLO 7

A tutti i bambini porta' essere somministrata una o più' refezioni contro il semplice rimborso di una quota per concorso spesa da determinarsi annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Per i bambini provenienti da famiglie bisognose, tali refezioni saranno gratuite. Resta vietata ogni diversità di trattamento.

ARTICOLO 8

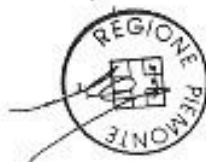
E' prevista l'ammissione gratuita dei minori rappresentanti obiettivi casi di bisogno. Nei restanti casi gli utenti dovranno corrispondere una retta di frequenza.

Nel caso di insufficienza di posti sono preferiti i minori che rappresentano obiettivi casi di bisogno.

Per gli altri casi si tiene conto dell'ordine di precedenza della domanda.

ARTICOLO 9

L' autorizzazione al funzionamento ed i requisiti del personale docente sono sottoposti alla vigilanza della competente Autorità Scolastica.





CAPO III



Presidio socio-assistenziale di tipo residenziale

ARTICOLO 10

Il Presidio socio-assistenziale di tipo residenziale ed assistenziale, comunemente e storicamente noto come "Casa di Riposo", e' una residenza collettiva che accoglie ospiti di norma anziani, ma in casi eccezionali anche cittadini adulti in particolari condizioni di bisogno socio-assistenziale parzialmente autosufficienti fornendo prestazioni di tipo alberghiero servizi specifici di carattere assistenziale, prestazioni di tipo culturale e ricreativo, nonchè prestazioni dirette a recuperare e a migliorare l'autosufficienza.

Il Presidio opera nell'ambito della rete dei servizi pubblici e privati costituenti la struttura della funzione socio-assistenziale a livello regionale e come tale si ispira ai criteri ed ai parametri fissati dal competente Assessorato Regionale all'Assistenza, alla cui vigilanza e' sottoposto.

Suo scopo e' quello di garantire una adeguata qualità della vita a quelle persone che non possono o non vogliono vivere autonomamente o presso i loro familiari o in condizioni di affidamento a singoli o gruppi parafamiliari.

ARTICOLO 11

Le norme per l'accettazione e la dimissione degli ospiti sono determinate dal regolamento.

E' prevista l'ammissione gratuita degli anziani totalmente indigenti. L'Istituzione si riserva il diritto di rivalsa nei confronti di eventuali parenti obbligati agli alimenti ai sensi del Codice Civile.

CAPO IV

Consiglio di Amministrazione

ARTICOLO 12

La Casa Benefica Alfonso ed Erminia Menada e' retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette Membri, compreso il Presidente che e' nominato da medesimo Consiglio di Amministrazione.

I membri sono di diritto o elettivi.

Membri di diritto sono:

- 1) il Parroco "pro-tempore" della Parrocchia di Pecetto di Valenza;
- b) un membro o rappresentante della famiglia del fu Cav. Alfonso Menada;



c) un membro o rappresentante della famiglia del fu Comm. Teresio Borsalino.

Membri elettivi sono:

- a) due membri nominati dalla Amministrazione Comunale di Pecetto di Valenza in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere Comunale;
- b) due membri nominati dalle libere forme associative, iscritte nel relativo Albo comunale, operanti a livello locale in campo sociale, culturale e ricreativo, o impegnate in attività di volontariato sociale.

I membri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato un membro cessa dalle funzioni per qualsivoglia motivo il Consiglio di Amministrazione procede alla sua surrogazione nella prima adunanza utile successiva all'evento, ripristinando la composizione di cui ai commi precedenti.

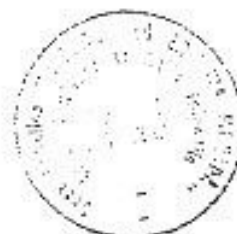
ARTICOLO 13

I membri che per adunanze consecutive, e senza giustificato motivo, non intervengono alle adunanze, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione. Alla loro surrogazione si procede nella prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione successiva alla pronuncia della decadenza ripristinando la composizione di cui all'art. 13. In caso di inerzia da parte dei soggetti privati preposti alla designazione, e decorso un termine di 30 giorni dall'ultimo sollecito effettuato, a sua volta, entro 60 giorni dal primo invito a procedere alla nuova nomina, il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina di un membro provvisorio avente i requisiti soggettivi previsti per la designazione da parte dell'Amministrazione Comunale il quale resterà in carica sino al servizio della facoltà di nomina da parte dei soggetti individuati nel precedente articolo 13.

In modo analogo si procederà in caso di dimissioni di membri del Consiglio di Amministrazione qualora si verifichi la medesima situazione di inerzia.

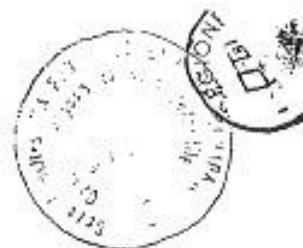
ARTICOLO 14

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci in Vice Presidente o, in difetto, il Consigliere di maggiore anzianità di nomina o in caso di pari anzianità di nomina, il più anziano età.





CAPO V



Adunanze ed Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

ARTICOLO 15

Gli esercizi della Istituzione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio e' predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.

I bilanci devono restare depositato c/o la sede dell'Istituzione nei 15 giorni che precedono l'approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

La richiesta di copie e' soddisfatta dalla Istituzione a spese del richiedente.

ARTICOLO 16

Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese con l'intervento della meta' più' uno dei componenti il Consiglio, a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per alzata di mano. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone. A parità' di voti la proposta si intende respinta.

ARTICOLO 17

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario sull'apposito Registro delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sono firmati da tutti gli intervenuti.

Quando alcuno dei membri intervenuti si allontani o rifiuti di firmare o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

ARTICOLO 18

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'Amministrazione ed al regolare funzionamento dell'Istituzione e specificatamente:

- Delibera i regolamenti interni.
 - Nomina e licenza i dipendenti.
 - Promuove, quando occorre, la modifica dello Statuto.
 - Delibera gli atti di disposizione relativi al patrimonio.
 - Determina la retta di ricovero da corrispondersi per i ricoverati e la retta di frequenza per gli utenti della Scuola per l'Infanzia.
 - Nomina il Presidente ed il Vice Presidente scegliendoli tra i propri membri.
 - Nomina un Segretario anche estraneo al Consiglio.
 - Nomina il responsabile del presidio residenziale tra il personale in possesso dei requisiti manageriali, tecnici e professionali coerenti con l'assolvimento delle funzioni attribuite.
 - Approva il bilancio annuale d'esercizio e l'eventuale bilancio preventivo.
- Delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'Istituzione.





- Dispone la sospensione temporanea per cause di forza maggiore di una o di entrambe le attività istituzionali.

CAPO VI

Attribuzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ARTICOLO 19

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) rappresenta l'Istituzione;
- b) cura le esecuzioni delle deliberazioni prese dal Consiglio e l'osservanza delle Leggi e dei regolamenti, compresi i regolamenti interni della Istituzione;
- c) rappresenta la Casa Benefica in giudizio e stipula i contratti debitamente approvati e disposti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) adotta eventuali sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti;
- e) assume in caso d'urgenza tutti i provvedimenti che il caso richiede ancorché di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione nella successiva prossima adunanza eventualmente appositamente convocata entro breve termine;
- f) sovrintende alla regolare tenuta delle scritture contabili aventi rilevanza fiscale di cui è firmatario avvalendosi del personale della Istituzione e di eventuali consulenze e collaborazioni esterne;
- g) con le stesse modalità del punto precedente custodisce la cassa, ne riferisce al Consiglio e redige annualmente lo schema di bilancio di esercizio e la relazione di accompagnamento da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- h) sovrintende all'ammissione e dimissione degli ospiti del Presidio socio-assistenziale.

ARTICOLO 20

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esecuzione delle proprie funzioni.

ARTICOLO 21

All'Istituzione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Istituzione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Istituzione ha l'obbligo di impiegare utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



ARTICOLO 22

In caso di suo scioglimento, per qualunque cause, l'Istituzione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 2, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO VII

Disposizioni speciali ed avvertenze

ARTICOLO 23

E' facoltà di ogni membro del Consiglio di Amministrazione di visitare la Scuola ed il Presidio residenziale per assicurarsi che ogni cosa proceda regolarmente.

Riscontrando qualche irregolarità dovrà riferirlo al Presidente perché provveda in merito.

ARTICOLO 24

In materia di personale si fa esclusivo riferimento al contratto nazionale di lavoro per i dipendenti di istituzioni e servizi socio assistenziali (CCLN UNEBA - ANASTE) e per quanto non espressamente previsto nel suddetto contratto allo Statuto dei Lavoratori (L. 20/05/1970, N. 300) ed alla legislazione vigente in materia di disciplina del rapporto di lavoro privato.

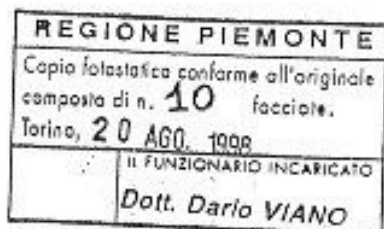
ARTICOLO 25

Sono materia di disposizioni regolamentari:

- a) i termini e le modalità per presentare le domande di ammissione alla Scuola per l'Infanzia ed alla residenza assistenziale, i certificati e i documenti da allegare alle medesime;
- b) la disciplina interna;
- c) gli orari;
- d) l'igiene, la pulizia e quanto e' opportuno per il regolare andamento della Casa Benefica e non forma oggetto di disposizioni statutarie.

ARTICOLO 26

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano le norme generali previste dal Codice Civile.



[Handwritten signature]

